

FARMAICURZIO S.r.l.

Sede in Via Rogorini 18 - Aicurzio (MB)

Capitale sociale Euro 10.000 i.v. .

Registro imprese di Monza e Brianza (MB) – Numero di iscrizione e codice fiscale 06414670965

Iscrizione al R.E.A. di Monza e Brianza al n. MB 1860169

Farmaicurzio s.r.l.
Aicurzio (Monza Brianza)

Relazione di governo (2017 e *trend* sul 2016)

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>16/4/2019</i>

18

Farmaicurzio s.r.l.
Aicurzio (Monza Brianza)

Relazione di governo (2017 e *trend* sul 2016)

Bilancio consuntivo 2017

A valere anche come sezionale per il sito trasparenza riferito alla relazione sul governo della società (artt. 6, cc. da 2 a 5; 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 e d.lgs. 33/2013)

SOMMARIO

Art. 1. Aspetti introduttivi, 2	Art. 4. L'esimente ad ulteriori strumenti di governo, 17
2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, 5	5. L'analisi sui costi totali di funzionamento 2017, 17
3. Gli strumenti di governo, 10	

1. Aspetti introduttivi

Come da d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) si è preso atto : 1) della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale* ; 2) che detto indicatore complessivo risulta composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza strategica per i fini di cui trattasi; 3) di riferire la relazione in esame al bilancio consuntivo 2017 approvato con delibera di assemblea ordinaria dei soci del 21 Maggio 2018 (anche ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*); 4) della relazione sul governo della società da pubblicarsi sul sito di questa società riferita all'esercizio 2017; 5) che la presente relazione di governo è da approvarsi a cura dell' organo amministrativo di questa società. A ciò si aggiunge: 6) l'esimente ad ulteriori strumenti di governo; 7) l'analisi sui costi totali di funzionamento 2017. Della presente relazione ne sarà poi data illustrazione ai soci nella prima assemblea ordinaria utile.

L'indicatore di cui sopra è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015, poi applicato al bilancio consuntivo 2016, apprezzandone il relativo *trend* con il 2017. Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

Il citato art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016 prevede che: «2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, anno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4».*

Il citato art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, stesso d.lgs. 175/2016, a sua volta prevede che: «2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma , uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento».*

A sua volta si ricorda che Farmaicurzio s.r.l., c.f. 06414670965 è una società di capitali di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, iscritta alla CCIAA di Monza Brianza, REA MB1860169, p.i. n. 06414670965, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., a partecipazione pubblica maggioritaria ai sensi (oggi) dell' art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. 175/2016, retta sottoforma di società mista pubblico-privata ai sensi degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 e 180 (*Partenariato pubblico privato*) d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e degli 1, c. 4, lett. a), e 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. c) e 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), d.lgs. 175/2016.

Essa persegue l'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 3 (*Definizioni*), c. 2, lett. fff) del citato d.lgs. 50/2016, attiva nel servizio farmaceutico pubblico locale al dettaglio, tramite farmacia al dettaglio, ai sensi del Rd 2578/1925 (*Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie*) e del Rd 1265/1934 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), della l. 833/1978 (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*), della l. 475/1968 (*Norme concernenti il servizio*

farmaceutico), della l. 362/1991 (*Norme di riordino del settore farmaceutico*), della l. 248/2006 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), della l. 27/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), dell' art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. 20 e 25, l. 221/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), della l. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

Essa adotta il modulo gestorio della società mista come da art. 9, c. 1, lett. d), l. 475/1968 con socio gestore operativo non stabile esterno (¹).

2. **L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale**

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (k) sarà poi esteso, anche al bilancio consuntivo 2018 (e così via per i successivi esercizi tra bilanci consuntivi e relazione periodale sul governo della società e relativa trasparenza e integrità ai sensi del d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

¹() Detto art. 9, c. 1, lett. d), l. 475/1968, così come novellato dall'art. 10 (*Gestione comunale*), l. 362/1991, prevede che: «1. *La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: [...]; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti*».

Sotto il profilo tassonomico si ha (come da successiva tav. 1):

<i>Grado di equilibrio complessivo</i>		<i>(tav. 1)</i>
K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio
$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

(Fonte: Lothar)

L'organo amministrativo si riserva di inserire, per i successivi bilanci d'esercizio, la presente relazione di governo (quale sezionale) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 recante *Riserva legale*, codice civile ovvero nella relazione di accompagnamento di detti bilanci.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato nel 2016 come da d.lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 4,619, a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi) pesato.

Nel 2016 il *trend* dell'indicatore complessivo in esame è migliorato a 5,155.

E più esattamente, come da tav. 2, per il 2015, si ha:

<i>2015, Farmaicurzio s.r.l.</i>						<i>(tav. 2)</i>
Indicatore (euro 000)						
A	B	C	D	E	F	

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

+ attivo corrente a breve 403	+ risultato di esercizio 4	risultato operativo netto 37	patrimonio netto 137	valore della produzione 1.200	risultato di esercizio 4
- passivo corrente a breve 332	+ ammortamenti e svalutazioni 26	/valore della produzione 1.200	/capitale dei terzi 437	/attività totali 605	/valore della produzione 1.200
/patrimonio netto 137	/valore della produzione 1.200	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,622	= 0,037	= 0,040	= 0,940	= 2,975	= 0,005
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					4,619

✕

Osservazioni

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale 2015 registra un buon equilibrio (con k ben maggiore di 3).

Significativo il risultato dell'indicatore E, in presenza di buon multiplo tra il valore della produzione e le attività totali.

Il rapporto invertito (lett. D) tra il capitale dei terzi ed il patrimonio netto è pari a 3,19/1.

L'indicatore A registra un attivo corrente superiore al passivo corrente.

Gli indicatori di redditività (B, C, F) risultano di segno positivo.

Ma vedasi poi gli indirizzi sulla riduzione dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, TUSPP, da parte degli organi istituzionali competenti.

Per il 2016, come da tav. 3, si ha:

2016, Farmaicurzio s.r.l.

(tav. 3)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F

+ attivo corrente a breve 364	+ risultato di esercizio 19	risultato operativo netto 15	patrimonio netto 141	valore della produzione 1.253	risultato di esercizio 19
- passivo corrente a breve 292	+ ammortamenti e svalutazioni 25	/valore della produzione 1.253	/capitale dei terzi 409	/attività totali 550	/ valore della produzione 1.253
/patrimonio netto 141	/valore della produzione 1.253				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,612	= 0,053	= 0,016	= 1,034	= 3,417	= 0,023
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					5,155

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

Osservazioni

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale 2016 registra un buon equilibrio (con k ben maggiore di 3 e maggiore di quello del 2015: da 4,619 a 5,155).

Significativo il risultato dell'indicatore D, in presenza di un diminuito ricorso al capitale di terzi.

Gli indicatori di redditività (B, C, F) risultano tutti di segno positivo.

Ma vedasi poi gli indirizzi sulla riduzione dei costi totali di funzionamento ai sensi del già citato art. 19, c. 5, TUSPP, da parte degli organi istituzionali competenti.

Si mantiene (comunque) interessante il livello dell'indicatore E.

Per il 2017, come da tav. 4, si ha:

2017, Farmaicurzio s.r.l.

(tav. 4)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F

+ attivo corrente a breve 353	+ risultato di esercizio -4,9	risultato operativo netto -1,0	patrimonio netto 136	valore della produzione 1.302	risultato di esercizio -4,9
- passivo corrente a breve 279 /patrimonio netto 136	+ ammortamenti e svalutazioni 25 /valore della produzione 1.302	/valore della produzione 1.302	/capitale dei terzi 381	/attività totali 517	/valore della produzione 1.302
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,652	= 0,023	= -0,001	= 1,071	= 3,777	= -0,006
☒ buon equilibrio; ☐ medio equilibrio; ☐ basso equilibrio					5,516

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

In definitiva un indice complessivo di rischio da crisi aziendale pari nel 2017 a 5,516, “sdogana” l’ipotesi di *default*, noto che la lievissima perdita dell’esercizio 2017 è da imputarsi a costi di esercizi pregressi che hanno trovato imputazione nel 2017, così come la flessione del valore della produzione è imputabile a tempi tecnici necessari per recuperare l’ “alzo zero” arrecato a Farmaicurzio s.r.l. dall’apertura di una nuova farmacia a breve distanza.

Spetterà al bilancio di previsione 2019 dimostrare tale recupero di attività operativa.

E – in filigrana – a livello di *trend*, come da tav. 5, si ha:

Farmaicurzio s.r.l./da bilancio consuntivo omogeneo 2015, 2016 e 2017 (tav. 5)


Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	0,622	0,037	0,040	0,940	2,975	0,005	4,619
2016	0,612	0,053	0,016	1,034	3,417	0,023	5,155
2017	0,652	0,023	-0,001	1,071	3,777	-0,006	5,516
<i>Trend</i> 2017/16	+	-	-	+	+	-	+

(Fonte: Tavv. 2, 3 e 4)

Come da fig. 1, si ha:

Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale 2015/2017

(fig. 1)



(Fonte: Bilanci Farmaicurzio s.r.l.)

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

Riepilogando il *trend* 2015/2017, come da tav. 6, si ha:

Farmaicurzio s.r.l., trend dell'indicatore complessivo 2015, 2016, 2017

(tav. 6)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale (2015, 2016 e 2017)		
			basso	medio	alto
2015	$K \geq 3$	4,619	X		
2016	$K \geq 3$	5,155	X		
2017	$K \geq 3$	5,516	X		

(Fonte: Le tavole precedenti)

In relazione agli specifici programmi di valutazione del rischio da crisi aziendale questa società estenderà l'applicazione dell'indicatore complessivo di cui sopra – in via omogenea e quindi comparabile – a livello dei futuri bilanci consuntivi, prevedendo anche per essi la relazione sul governo e connessa pubblicità.

Nè si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

Il “lievito madre” del miglioramento delle *performances* di bilancio 2017 rispetto al 2016 è da individuarsi nella riduzione del capitale dei terzi passato (in euro 000) da euro 409 del 2016 ad euro 381 nel 2017 pari al -6,80% (indice D) e nel migliorato rapporto tra il valore della produzione e le attività totali (indice E).

A tale fattore (di fondamentale importanza strategica ai fini dell'analisi del rischio da *default*), si è affiancato (cfr. l'indice A) il decremento del passivo corrente a breve passato (sempre in euro 000) da euro 292 del 2016 ad euro 279 del 2017, pari al -4,4%.

3. **Gli strumenti di governo**

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di

legittimi interessi coinvolti nell'attività della società'; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4».

L'intento dell'organo amministrativo è stato quello, all'interno dei propri obiettivi di mandato, di dar luogo all'introduzione del codice etico nel 2018, ai sensi dell'art. 6 c. 3, lett. c), TU 2016; riservandosi di valutare entro il 31/12/2018 l'eventuale introduzione delle attività previste dalle altre lettere di tale art. 6, c. 3, TU 2016.

Il tutto tenendo presente che:

a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa : (i) sussistendone le circostanze, l'applicazione della separazione contabile previsto dall'art. 6, c. 1, in deroga all'art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) per le sole società *in house* il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6

TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP sussistendo l'esimente all'applicazione di detto codice per le società miste ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5 e quindi 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), cc. da 3 a 9, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP, e art. 3, c. 1, lett. fff) d.lgs. 50/2016; (vi) per le sole società *in house* l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP, mentre per le società miste si applicherà (oggi) il dettato degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 e 180 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, TUSPP).

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all'attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all'interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO o altre norme) e dall'altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/C; nell'art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*; nel codice penale; connessi Regolamenti CE;

Convenzione di Unione di Parigi; Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l' organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell' azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell' organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d'impresa**, sono previsti dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell' organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell' impresa. La responsabilità sociale d' impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3).

Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell' impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d' azione dell' impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del

ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub 1b*.

Ne deriverà un crescente potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano: (a) la “*Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni– strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo*”; (b) del Parlamento europeo la “*Risoluzione sull’ iniziativa per l’ imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012*”; (c) il “*Regolamento relativo ai Fondi europei per l’ imprenditoria sociale*”, approvato nell’ aprile 2013; (d) della Commissione la “*Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione*” presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall’ art. 6, c. 3, TU 2016.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Quanto sopra dovrà inevitabilmente tenere conto delle caratteristiche organizzative della società, e dell’attività svolta dalla medesima, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, che così si riepiloga: lett. c) prevista per il 2018; le altre lettere sulla base delle decisioni che saranno in tal senso assunte entro il 31/12/2018 da parte dell’organo amministrativo di questa società.

4. **L’esimente ai residui strumenti di governo**

È stata acquisita in atti una specifica *relazione tecnica-motivazionale*, redatta sul solco dell'art. 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 e dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 5, del d.lgs. 175/2016, la quale, per *relationem* costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione di governo.

Detta esimente sarà specificatamente deliberata dall'organo amministrativo di Farmaicurzio s.r.l.

Le motivazioni riportate in detta relazione tecnica-motivazionale sono nel seguito, seppur a livello di sintesi, riepilogate.

Circa l'art. 6, c. 3, lett. a) del d.lgs. 175/2016 riferita alla tutela della concorrenza, si è constatato che trattasi di uno strumento complesso, che comporta un modello organizzativo articolato, con *softwares* applicativi dedicati, sottoforma di piattaforme per la gestione dei propri segreti tecnici e/o commerciali, ovvero riferiti ai soggetti terzi in contatto (per vari motivi) con Farmaicurzio s.r.l.

Si deve ritenere che per le dimensioni organizzative e per la tipicità del settore di riferimento (quale presidio territoriale dell'ASL Monza e Brianza) Farmaicurzio s.r.l. non registra – sotto il profilo soggettivo e oggettivo – la necessità di adottare lo strumento di governo di cui trattasi.

Circa l'art. 6, c. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016, riferita ad un ufficio di controllo interno per i rapporti con l'organo di controllo interno, si è constatato che uno specifico ufficio di controllo interno per i rapporti con il revisore legale dei conti risulta vieppiù oneroso e ridondante per la struttura organizzativa di Farmaicurzio s.r.l.

Vi è poi da tenere presente che detta società esternalizzata il servizio di contabilità e bilancio e, anche per tale aspetto, non sussistono le circostanze per applicare detto strumento di governo.

Circa il dettato dell'art. 6, c. 3, lett. d) d.lgs. 175/2016 detto strumento di governo s'innesta sulla responsabilità sociale dell'impresa tipica di chi gestisce servizi pubblici locali a rete (gas, acqua, energia, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, ecc.).

Per tali aspetti il contenuto di tale strumento di governo mal si concilia con il settore di riferimento e con le dimensioni aziendali.

5. **Sul contenimento dei costi totali di funzionamento**

L'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 3, d.lgs. 175/2016, prevede che: «3. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*».

L'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, prevede che: «5. *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*».

L'art. 20, c. 2, lett. f), d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione,*

sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: [...]; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento».

Tutto ciò precisato, con riferimento all'esercizio 2017 di consuntivo, come da tav. 7, si ha:

Costi di funzionamento (euro 000)

(tav. 7)

Parametri	2016	2017	2016/2017	
	euro	euro	euro	%
1. Valore della produzione	1.253	1.302	49	3,9
2. Risultato di esercizio	4	-5	-11	n.s.
3. Costi totali di funzionamento	1.249	1.307	58	4,6
4. Servizi	225	252	27	12,0
5. Costo del lavoro	0	2	2	n.s.
6. Servizi + costo del lavoro (4+5)	225	254	29	12,8

(Fonte: Bilanci Farmaicurzio s.r.l.)

Nel caso di specie si rileva:

- 1) che i costi totali di funzionamento si sono incrementati di euro 000, 58, contro un incremento del valore della produzione di euro 000, 49 (pari, rispettivamente, al +3,9% ed al +4,6%);
- 2) i servizi si sono incrementati di euro 000, 27, pari al +12,0% ed il costo del lavoro di euro 000, 2;
- 3) la somma del costo del lavoro e dei servizi è aumentato di euro 29.

Spetterà all'organo amministrativo, in sede di bilancio di previsione 2019, presidiare tale aspetto, affinché i parametri di tav. 5, righe 3, 4 e 6 registrino una crescita **meno che proporzionale** all'incremento della riga 1 (+3,9%). Infatti i costi totali di funzionamento nel periodo 2016/2017 si sono incrementati del +4,6%, i servizi del +12,0%, la somma dei servizi e del costo del lavoro del +12,8%.